



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su avvenuta risoluzione di contrasto

Rel. n. 10

Roma, 20 gennaio 2012

Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - Atti e documenti inseriti nel fascicolo di parte - Oneri della parte - Produzione del fascicolo nel quale sono contenuti - Modalità - Atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio - Rilevanza - Deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria - Idoneità - Fondamento.

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - Giudizio dinanzi alle commissioni tributarie - Indisponibilità dei fascicoli di parte - Conseguenze - Onere di produzione in cassazione del fascicolo di parte contenuto nel fascicolo d'ufficio - Insussistenza - Richiesta di trasmissione *ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ.* - Sufficienza - Fondamento.

Con sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011, rv. 619317-619318, le Sezioni Unite di questa Corte (Pres. Vittoria; Rel. Amatucci; P.M. Ceniccola -concl. diff.-; in causa Ittierre spa c/Agenzia delle Dogane; n. Reg. Gen. n. 25741 del 2009; resa all'udienza del 27 settembre 2011; n. Reg. Sez. n. 692/2011) hanno affermato i principi di diritto così massimati da questo Ufficio:

<<In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi

dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi>>.

<<In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irrisolvemente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte>>.

Le S.U., risolvendo il contrasto rilevato con l'ordinanza interlocutoria della Quinta Sezione del 7 aprile 2011 n. 8027, hanno così superato l'orientamento, espresso prevalentemente dalla medesima Quinta Sezione, secondo il quale <<In tema di giudizio in cassazione, l'onere di deposito previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente di tutti gli atti processuali e dei documenti (negoziali e non) necessari alla decisione del ricorso, ricomprendendosi nel novero degli atti processuali da depositare anche quelli già contenuti nel fascicolo di ufficio nei gradi di merito, essendo tale adempimento funzionale all'ineludibile esigenza che la Corte abbia un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione e non potendosi, comunque, ritenere assolto tale onere con il deposito in Cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice "a quo", prescritto dal comma 3 del medesimo art. 369 cod. proc. civ. >> (in tal senso è l'ordinanza n. 3522 del 2011, rv. 616730); tale onere di deposito era ritenuto "configurabile anche nel processo tributario, in quanto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992 comunque consente alle parti di ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ancorché non ritirabili prima del termine del processo, non può essere adempiuto né con la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, né col mero deposito dei fascicoli di parte, quando tale produzione non intervenga nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e non sia indicata la sede ove il documento può essere rinvenuto, né, infine, con la sola riproduzione, all'interno del ricorso, dei passi sui quali lo stesso è

fondato” (ordinanza della Quinta Sezione, n. 2803 del 2011, rv. 616783, sempre con riguardo all’impugnazione di sentenze tributarie).

Le S.U. hanno recepito il diverso orientamento, espresso dalla Sezione Lavoro, secondo il quale <<In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dei commi secondo, n. 4, e terzo dell’art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l’onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l’onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che ove, come nella specie, il fascicolo d’ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d’ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall’effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell’ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso>> (sentenza n. 4898 del 1° marzo 2010, rv. 612511); nello stesso senso è anche la sentenza della Sezione Lavoro n. 18854 del 30 agosto 2010, rv. 614321, secondo la quale <<gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale>>.

(Red. Antonio Lamorgese)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Collegamenti altre relazioni

2011 0050

Riferimenti giurisprudenziali principali

201122726 Rv. 619317-619318

201103522 Riv. 616730

201102803 Riv. 616730

201004898 Riv. 612511

201018854 Riv. 614321

201000084 Riv. 610964

Riferimenti normativi principali

COD. PROC. CIV. 366

COD. PROC. CIV. 369, comma 2

D. LGS. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 25

D. LGS. 2 febbraio 2006 n. 40, art. 7